

TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

n. [REDACTED] 2 RG

Il Giudice

letti gli atti e sciolta la riserva di cui all'udienza dell'1 [REDACTED] 2;

osservato, quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, che *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (Cass. n. 24798/2020);

rilevato che, nella specie, non risulta *prima facie* assolto dalla cessionaria l'onere probatorio sulla stessa gravante, attesa la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, di per sé sola insufficiente, in difetto di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie non consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017);

ritenuta, pertanto, la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. per accordare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesta da parte opponente;

applicato l'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010;

P.Q.M.

SOSPENDE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4 [REDACTED] 1, emesso dal Tribunale di Bari il [REDACTED] 1;

ASSEGNA alla parte opposta il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dell'odierna ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione nelle forme di legge;

RINVIA la causa all'udienza dell'[REDACTED] per la verifica dell'esito del procedimento e per il prosieguo.

Si comunichi.

Bari, 9/7/2022

Il Giudice – Carlotta Soria